

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MONTESI ROBERTO

Nella seduta del 20/01/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, con ricorso presentato in data 27/05/2015, chiede il rimborso delle commissioni, applicate ad un contratto di apertura di credito stipulato con la resistente, e ritenute illegittime. Il ricorso non contiene ulteriori specificazioni.

In occasione di un primo reclamo all'intermediario del 11/02/2015, tuttavia, il ricorrente lamentava l'applicazione della Commissione di istruttoria veloce (CIV) del 24/10/2012 per un importo pari a euro 10,00, e della Commissione disponibilità fondi (CDF), applicata dal 30/06/2011 al 31/12/2012 per un importo complessivo di euro 4.557,11, somme trattenute dalla banca come conseguenza dello scoperto di conto corrente. Sosteneva, in particolare la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni a fronte della concessione di linee di credito in violazione di quanto previsto dall'art. 117 TUB e dalle disposizioni di attuazione del CICR.

A tale reclamo ne seguiva un secondo in data 10/03/2015, in cui la società ricorrente chiedeva il rimborso della somma di euro 14.074,62, di cui euro 13.769,62, a titolo di interessi usurari, interessi debitori in misura eccedente i tassi contrattuali, spese di produzione eccedenti e addebito di canone fisso mensile, ed euro 305,00 per spese di perizia che allega al reclamo.

La banca nelle proprie controdeduzioni sostiene di accettare il contraddittorio solo con riferimento ad uno dei due reclami presentati dalla controparte, quello che si riferisce alle commissioni praticate sul contratto di apertura di credito, in quanto in forza del principio della domanda il Collegio dovrebbe pronunciarsi unicamente sulla pretesa avanzata in sede di ricorso. Alla luce di questo rilievo con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni praticate, precisa che la pretesa è generica, che le condizioni applicate al cliente sono state oggetto di pattuizione e i relativi addebiti non sono stati contestati.

Aggiunge, in ogni caso, in ordine al secondo reclamo che non è stato praticato alcun tasso usurario e che gli esiti peritali a supporto della richiesta sono erronei. In proposito rileva l'irrelevanza ai fini antiusura del TAEG, previsto dalla normativa quale strumento di trasparenza, e l'erroneità del calcolo del TEG che tiene conto anche dei costi di due polizze assicurative, in quanto si assumono poste dalla banca come condizioni vincolate per la concessione di linee di credito. Tale ultima affermazione viene, infatti, contestata dall'intermediario perché priva di fondamento. Le polizze risultano sottoscritte in data antecedente a quella del finanziamento e l'assicurato non risulta essere la società. Sostiene, peraltro, l'assenza di prove in ordine all'asserito superamento dei tassi applicati rispetto a quelli convenuti e al pagamento di euro 80,00 per spese di produzione della documentazione contrattuale. Ritiene, infine, legittimo l'addebito del canone mensile di euro 10,00 in attuazione delle disposizioni contrattuali.

Conclude, quindi, nel senso del rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, viene presa in esame l'eccezione di genericità della domanda formulata dalla ricorrente.

Ebbene, in proposito il Collegio ritiene che l'oggetto del petitum sia sufficientemente determinato in ragione non solo del ricorso, ma anche del contenuto del reclamo del 11/02/2015 nonché della documentazione prodotta a supporto.

Tuttavia, risulta fondata la seconda eccezione formulata dall'intermediario circa l'oggetto della controversia da intendersi limitato esclusivamente alla richiesta di restituzione delle commissioni applicate nel contratto di apertura di credito, così come risulta dal ricorso integrato dal reclamo del 11/02/2015. Infatti, in ossequio al principio secondo cui il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo (cfr. par. 1, sez. VI, Disposizioni della Banca d'Italia), in attuazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99-112 c.p.c.), è inammissibile estendere l'esame a questioni ulteriori, quale l'applicazione di interessi usurari, che non risultano dal ricorso, in quanto affrontate esclusivamente in occasione del secondo reclamo presentato all'intermediario in data 10/03/2015 e successivamente non formalizzate nella domanda arbitrale.

Ciò posto, in merito all'addebito di commissioni non dovute si precisa quanto segue.

L'art. 2-bis d.l. n. 185/2008 (abrogato dall'art. 27 d.l. n.1/2012) stabilisce: *“Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con*

patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo."

Inoltre l' art. 117-bis d. lgs. n. 385/1993 (come modificato dall'[art. 6-bis, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [l. 22 dicembre 2011, n. 214](#) e in vigore dal 28 dicembre 2011 al 21 maggio 2012) ha previsto: "1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2."

Tale disposizione, in seguito alle modifiche apportate dall' art. [1, comma 1-bis, d.l. 24 marzo 2012, n. 29](#), convertito con modificazioni dalla [l. 18 maggio 2012, n. 62](#), e in vigore dal 22 maggio 2012, statuisce: "1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2."

Alla luce del ricostruito quadro normativo di riferimento, con specifico riferimento alla Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), si rileva che dalla documentazione prodotta tale commissione, di importo pari a euro 10,00, è stata addebitata una volta sola nell'estratto

conto n. 7/2013, indicando quale data dell'istruttoria veloce quella del 24/10/2012 con decorrenza dal 27/06/2013, mostrandone un'applicazione in linea con il dettato normativo. Non può, tuttavia, trascurarsi che le condizioni contrattuali agli atti non recano la menzione della commissione in esame e che è onere della banca dimostrare di aver effettuato un'istruttoria veloce per l'applicazione della commissione (per tutti v. Collegio Roma n. 5868 /2015).

Nel caso di specie, l'intermediario si è solo limitato a sostenere che la CIV è stata applicata in attuazione delle condizioni contrattuali pattuite senza fornire a questo Collegio prova dell'avvenuta comunicazione ed accettazione da parte del cliente dell'introduzione di questa commissione né prova di aver effettivamente effettuato un'attività che giustificasse l'addebito della commissione. Quindi, la richiesta della restituzione dell'importo di euro 10,00 è fondata.

Per quanto riguarda la Commissione per Disponibilità Fondi (CDF) la modifica consensuale delle condizioni economiche del 19/04/2011, sottoscritte dal ricorrente, prevedono l'applicazione di questa commissione nella misura dello 0,50%. La richiesta del ricorrente fa riferimento al periodo dal 30/06/11 al 31/12/12, periodo nel quale trovava, quindi, applicazione la predetta previsione contrattuale. Tale previsione è conforme al dettato dell'art. 117-*bis* TUB citato che prevede, appunto, l'applicazione di una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.

Ma vi è di più. Tale commissione è stata anche correttamente attuata durante la fase esecutiva del contratto. Infatti, non solo risulta che l'ammontare della commissione addebitata al cliente corrisponde alla misura concordata, ma non emerge nel periodo indicato dall'istante l'applicazione di ulteriori commissioni che avrebbero contrastato con la sua natura onnicomprensiva (sul rapporto tra la commissioni addebitate a vario titolo dall'intermediario si veda Collegio di Roma, decisione n. 5868/2015).

In base alle considerazioni che precedono, pertanto, la richiesta di restituzione euro 4.557,11 a titolo di CDF non è fondata.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che la resistente restituisca alla parte ricorrente l'importo delle commissioni illegittimamente addebitate, pari a euro 10,00.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA